



N. [redacted] R.G. notizie reato
N. [redacted] R.G. G.I.P.

N. 446 /24 Sentenza

Comunicato al P.G.

Il 21/06/24

Depositato in udienza

Il Cancelliere

Estratto esecutivo trasmesso

Il [redacted]

N. [redacted] Camp.Pen.

Redatta scheda il 10/9/24 x aut. trans:

selezione izzuvo codice
re 3/9/2024
Velletri 6/9/24

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Sezione dei Giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale
per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Marisa Martullo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le Udienze Preliminari dott. [redacted] con l'intervento del
Pubblico Ministero Dott. [redacted] nell'udienza in Camera di Consiglio del
17 giugno 2024
ha emesso la seguente

SENTENZA

Mediante lettura del dispositivo, nel procedimento con rito abbreviato
(artt. 438, 442 e ss C.p.p.)

Nei confronti di:

[redacted]

Dom.to in [redacted]

LIBERO/ASSENTE

[redacted]

Dom.ta in [redacted]

LIBERA/ASSENTE

Difesi dall' Avv. Meola Roberto Maria per [redacted]; Avv.to
Cristina Mercogliano per [redacted]

p.o. : INPS presso Avvocatura assente

CONCLUSIONI

PM : condanna ad anni uno e mesi 2 di reclusione ;

DIFESA : assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, in subordine riconoscimento delle attenuanti generiche, minimo della pena e benefici, ulteriore subordine riconoscere la tenuità del fatto ;

IMPUTATI

per i seguenti reati:

Artt. 110 c.p. e 640 bis c.p. perché, in concorso tra loro, al fine di accedere indebitamente al c.d. contributo economico "reddito di cittadinanza", con artifici e raggiri omettevano di indicare, nella domanda per la richiesta del beneficio economico R.d.C. sottoscritta da [REDACTED] e nella DSU presentata in data 27.5.2020 da [REDACTED] informazioni dovute; in particolare, omettendo di dichiarare di svolgere attività lavorativa ([REDACTED] risultano lavoratori indipendenti con partita IVA e percettori di redditi, per l'anno 2020, pari a € 43.928,04) inducevano in errore l'INPS, percependo indebitamente, in tal modo, la somma pari a € 8.453,31. In Artena, da giugno 2020 a gennaio 2021.

Persona offesa:

76

FATTO E DIRITTO

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero, gli odierni imputati sono stati chiamati a comparire innanzi a questo Giudice all'udienza preliminare.

A tale udienza gli imputati, a mezzo dei rispettivi procuratori speciali, chiedevano definirsi la loro posizione processuale con il rito abbreviato.

Questo Giudice disponeva in conformità ed invitate le parti a concludere deliberava come da separato dispositivo.

Dall'esame degli atti emerge che in data [REDACTED] l'imputata [REDACTED] ha formalizzato istanza di ammissione al beneficio del cd "reddito di cittadinanza" allegando una dsu del 12 maggio 2020 sottoscritta dal di lei coniuge [REDACTED]

Le successive verifiche della Gdf permettevano di appurare che la domanda era stata accolta ed alla [REDACTED] era stata erogata complessivamente dal giugno 2020 al gennaio 2021 la somma complessiva di euro 8.453,21.

Nell'istanza in questione non veniva barrata l'apposita casella di cui al quadro E relativa alla dichiarazione circa lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei componenti il nucleo familiare.

Le ulteriori verifiche della pg consentivano di accertare che ad entrambi gli imputati, rispettivamente in data 6 maggio 2020 alla [REDACTED] ed il 18 marzo 2020 a [REDACTED] era stata attribuita partita iva ed avevano ricevuto delle somme di denaro a titolo di provvigioni e reddito da lavoro autonomo.

Ove la [REDACTED] avesse dichiarato ciò, non avrebbe avuto diritto al beneficio economico richiesto.

Sulla base degli atti di indagine compiuti appare quindi emergere la responsabilità penale degli imputati per i fatti loro contestati.

Ciò premesso, si ritiene che la norma prevista dall'art. 131 bis c.p., introdotto dal d.lgs.vo 16 marzo 2015 n. 28 sia applicabile nel caso di specie ai sensi dell'art. 2 comma 4 c.p..

Presupposto per l'applicazione del nuovo istituto è che il reato posto a carico dell'imputato preveda una pena detentiva *non superiore nel minimo a 2 anni ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena*; inoltre è necessario che *per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutati ai sensi dell'articolo 133 primo comma*, l'offesa sia di particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale.

Ciò posto nel caso in esame la pena edittale prevista per il reato contestato soddisfa ampiamente la soglia di pena stabilita nel primo comma dell'articolo 131 bis CP. Quanto agli altri presupposti per l'applicazione del beneficio va rilevato che gli imputati sono incensurati.



Il comportamento risulta essere non abituale e ci troviamo di fronte ad un episodio non connotato di particolare gravità, anche in relazione all'offesa arrecata alla collettività ed in relazione all'interesse protetto dalla norma.

Si ritiene pertanto che nel caso in esame sicuramente può trovare applicazione l'istituto che esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131 bis CP con conseguente pronuncia di improcedibilità.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 e 529 c.p.p. e 131 bis c.p.;

DICHIARA

Non luogo a procedere nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] in ordine al reato ai medesimi ascritto perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

Velletri, 17 giugno 2024

Il Giudice

dott. Emiliano Picca

